II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1989

concernente le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(89/317/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88, il programma comunitario si applica soltanto alle zone che soddisfano ai criteri stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, e alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 di tale regolamento;

considerando che l'approvazione della zona, alla quale si deve applicare il programma comunitario, deve essere richiesta dagli Stati membri interessati; che la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione una richiesta concernente la « Arbeitsmarktregion » Braunschweig/Salzgitter;

considerando che tale zona soddisfa ai succitati criteri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La zona della « Arbeitsmarktregion » Braunschweig/Salzgitter della Repubblica federale di Germania soddisfa ai criteri dell'articolo 3, paragrafo 1, e alle soglie dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 328/88. Pertanto il programma comunitario istituito da tale regolamento si applica a tale zona.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1.